



REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE SEPARATA DEGLI AGROTECNICI

(approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del 20 maggio 2018)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento elettorale stabilisce, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, dello Statuto della Fondazione ENPAIA, le procedure per l'elezione del Comitato Amministratore della Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Art. 2 Comitato Amministratore

1. Il Comitato Amministratore è composto da sei membri eletti dagli elettori di cui al successivo art. 5 tra tutti gli iscritti alla Gestione previdenziale. La cancellazione dalla Gestione comporta la decadenza dalla carica.
2. Il Comitato Amministratore dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Le elezioni dei componenti del Comitato Amministratore avvengono con votazione su elenco unico nazionale. Risultano eletti, nell'ordine dei voti conseguiti, i primi due candidati della graduatoria elettorale residenti nella circoscrizioni elettorali di cui al successivo art. 27.

Art. 3 Elezioni del Comitato Amministratore

1. La Sessione elettorale è indetta dal Presidente del Comitato Amministratore nei quattro mesi precedenti alla scadenza del mandato del Comitato Amministratore in carica, fissandone la data di inizio e la data di chiusura.
2. Tutti gli iscritti alla Gestione Separata degli Agrotecnici costituita presso l'ENPAIA in possesso dei requisiti possono candidarsi alle elezioni del Comitato Amministratore; a tale scopo, affinché gli interessati ne abbiano adeguata conoscenza il Presidente del Comitato Amministratore in carica, almeno due mesi prima dell'inizio della tornata elettorale invia ad ogni iscritto, a mezzo PEC o raccomandata semplice, la comunicazione delle elezioni unitamente alla copia del Regolamento Elettorale approvato ai sensi dall'art. 15, comma 1, dello Statuto della Fondazione.



3. L'iscritto che desidera autocandidarsi e che possiede i requisiti previsti dal presente Regolamento provvederà ad inviare la richiesta di candidatura autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 3, con firma autenticata od autocertificata.
4. L'atto di candidatura sarà inviato, a mezzo PEC ovvero con altra modalità tracciata, dall'interessato al Presidente della Commissione Elettorale e dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione trasmessa agli iscritti ai sensi del precedente comma 2. Saranno escluse tutte le candidature pervenute oltre il termine, quale ne sia la causa.
5. Per consentire la più ampia partecipazione, agli iscritti devono essere assicurati almeno 30 giorni di tempo per la presentazione delle candidature.
6. Decorso il termine di presentazione delle candidature il Presidente della Commissione Elettorale provvede alla loro verifica, comunicando tempestivamente agli interessati le esclusioni, che debbono essere motivate; trasmette quindi alla Fondazione ENPAIA l'elenco dei candidati idonei.
7. L'elenco dei candidati, completo di tutte le generalità, verrà trasmesso dall'ENPAIA a tutti gli aventi diritto al voto almeno cinque giorni prima dell'inizio della tornata elettorale.

Art. 4 Elettorato attivo

1. Hanno diritto al voto gli iscritti alla Gestione Separata degli Agrotecnici costituita presso l'ENPAIA che alla data del 30 aprile 2018 abbiano inviato tutte le dichiarazioni reddituali dovute sino all'ultima (*dichiarazione contributiva 2016*) e che siano in regola con il pagamento dei contributi fino all'anno contributivo 2016 o comunque presentino una morosità, riferita alla sola sorte contributiva, complessivamente non superiore a 3.000,00 euro.
2. Hanno altresì diritto al voto coloro i quali, pur non avendo mai inviato la dichiarazione reddituale, si sono iscritti nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2017 ed il 30 aprile 2018.
3. L'elenco degli aventi diritto al voto e degli eleggibili è fornito dall'ENPAIA alla Commissione Elettorale di cui al successivo art. 12.

Art. 5 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti alla Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, alla data del 30 aprile 2018 abbiano inviato tutte le dichiarazioni contributive sino all'ultima (*dichiarazione contributiva 2016*), che siano in regola con il pagamento dei contributi fino all'anno contributivo 2016 o comunque presentano una morosità non superiore a quella di cui all'art. 4, che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 3 e che si candidino secondo le modalità previste dal presente regolamento.



2. L'elenco di cui all'art. 4 comma 3 determina altresì i soggetti eleggibili titolari di elettorato passivo.
3. I requisiti per la eleggibilità, come richiesti dall'art. 1 c. 4, lettera b) D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, sono la onorabilità ai sensi di legge e la professionalità
 - a. sono considerati requisiti di onorabilità:
 - non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
 - non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b. il requisito della professionalità si intende soddisfatto con il possesso di entrambi i titoli di cui ai successivi punti b. 1 e b. 2:
 - l'esercizio della professione di Agrotecnico sia stata esercitata ininterrottamente per almeno cinque anni. Tale durata è comprovata dalla iscrizione alla Gestione Separata degli Agrotecnici costituita presso l'ENPAIA;
 - sia stata acquisita capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali, in qualità di membro effettivo, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un quinquennio, presso enti od istituzioni pubbliche o private.

Art. 6 Incompatibilità - Decadenza

1. La carica di componente il Comitato Amministratore è incompatibile con la carica di Consigliere o di componente il Collegio dei Revisori, a qualsiasi livello, degli organi dei Collegi degli Agrotecnici. La carica di componente il Comitato Amministratore è altresì incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dell'ENPAIA. In caso di incompatibilità l'eletto al Comitato Amministratore deve, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, optare per la carica prescelta, in caso di mancata opzione si ritiene che l'eletto rinunci all'ultima carica acquisita.
2. Sono cause di decadenza dalla carica di componente del Comitato Amministratore, oltre all'intervenuta mancanza di requisiti di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera a):
 - a. aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con provvedimento definitivo dall'iscrizione all'Albo professionale;
 - b. essere stato dichiarato responsabile di gravi inadempienze verso la Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con sentenza definitiva.



Art. 7 Modalità di voto

1. Il voto è espresso per corrispondenza, con modalità tali da garantirne la riservatezza, entro quindici giorni dalla data di inizio della tornata elettorale, col sistema della doppia busta. A tale scopo la busta esterna, indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale, domiciliato per le elezioni presso la sede del Notaio componente la Commissione Elettorale, deve contenere il certificato elettorale sottoscritto, a pena di nullità, dal votante, e la busta interna, contenente la scheda, debitamente chiusa e priva di qualsiasi contrassegno o annotazione.
2. Le modalità di votazione, la scheda di votazione vidimata, il certificato elettorale e le buste da usarsi nel voto per corrispondenza, vengono inviate tramite raccomandata semplice, a cura dell'ENPAIA, alla residenza dell'iscritto che risulta nell'anagrafe della Gestione previdenziale, unitamente all'elenco dei candidati, almeno cinque giorni prima dell'inizio della tornata elettorale. Detto invio assolve qualunque altro obbligo di conoscenza.
3. In caso di smarrimento, l'avente diritto può richiedere un duplicato delle schede e del certificato elettorale all'ufficio della Commissione Elettorale.
4. Il voto viene espresso indicando sulla scheda massimo due nominativi scelti tra i candidati riportati nell'elenco di cui all'art. 3, comma 4. Le schede con più preferenze sono considerate nulle.
5. La scheda di votazione e la busta che la contiene devono essere esenti da qualsiasi elemento che possa consentire l'individuazione dell'elettore pena la nullità del voto stesso.
6. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 8 Scrutinio

1. Nel giorno designato dal Presidente della Commissione elettorale per lo scrutinio, le buste pervenute per corrispondenza, a mezzo raccomandata, sono consegnate dal Notaio al Presidente della Commissione Elettorale il quale, nella sede del seggio elettorale, alla presenza della Commissione Elettorale, procede all'apertura delle buste esterne e controllata la regolarità del certificato elettorale sottoscritto introduce le buste interne nell'urna.
2. Le operazioni di scrutinio, quando possibile, devono svolgersi con continuità; in ogni caso le operazioni di scrutinio non possono protrarsi per oltre quindici giorni.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale contenenti i risultati delle elezioni, firmato dal Presidente della Commissione Elettorale e da almeno due dei componenti.



4. Le schede di voto distinte fra valide, nulle e bianche ed i certificati elettorali nonché altro eventuale materiale elettorale vengono posti in plichi sigillati, conservati per almeno 180 giorni dalla data di proclamazione degli eletti ed eventualmente, comunque, fino alla decisione in materia di ricorso.
5. Ultimate le operazioni elettorali i verbali e le schede vengono trasmessi all'ENPAIA a cura del Presidente della Commissione Elettorale, unitamente alla relativa documentazione. Tutti i processi verbali elettorali sono custoditi presso l'ENPAIA.
6. Lo scrutinio è pubblico e l'indicazione circa la data di effettivo svolgimento del medesimo potrà essere validamente comunicata anche a mezzo di avviso da pubblicarsi sul sito *internet* della Fondazione ENPAIA ovvero del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Art. 9 Quorum

1. E' considerata valida l'elezione alla quale abbiano complessivamente partecipato alla votazione almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* necessario per la loro validità le elezioni già svolte sono annullate dalla Commissione Elettorale e si ricorrerà ad elezioni suppletive, che saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.
3. La Commissione Elettorale, qualora riscontri la non validità della elezione ai sensi dei commi precedenti, ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed al Presidente del Comitato Amministratore, che dovrà provvedere a indire nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 10 Risultato elettorale - Proclamazione

1. La Commissione elettorale, verificata la validità delle elezioni, forma una graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, per ognuno dei seguenti raggruppamenti territoriali:
 - A) - Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia - Emilia Romagna - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige (2 consiglieri);
 - B) - Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Sardegna - Abruzzo - Molise (2 consiglieri);
 - C) - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia (2 consiglieri).
2. In caso di parità di voti è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso la Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.



3. La Commissione elettorale comunica i nominativi dei proclamati eletti al Presidente dell'ENPAIA che, a norma dell'art. 12 comma 4 dello Statuto della Fondazione, li invita a fornire la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
4. Verificata la sussistenza dei requisiti degli eletti il Presidente dell'ENPAIA procede all'insediamento del Comitato Amministratore.
5. I risultati delle elezioni del Comitato Amministratore sono comunicati al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 11 Sostituzioni

1. In caso di dimissioni o di decadenza o di incompatibilità subentra il primo dei non eletti, attingendo dalla graduatoria in modo che siano rispettati i criteri territoriali di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 12 Commissione Elettorale

1. Il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nomina la Commissione elettorale, che ha la stessa durata del Comitato Amministratore, indicandone il domicilio. La Commissione, è composta da:
 - a. il Presidente del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, o suo delegato, che la presiede.
 - b. un Notaio operante nel luogo di domicilio della Commissione elettorale, designato dall'ENPAIA, che assume le funzioni di segretario;
 - c. tre membri iscritti alla Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati costituita presso l'ENPAIA designati dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in rispetto dei raggruppamenti territoriali di cui all'art. 10, comma 1; ad essa compete ogni decisione relativa all'interpretazione del presente Regolamento.
2. La Commissione elettorale è insediata, nei novanta giorni precedenti alla data di inizio della votazione, nel domicilio indicato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
3. I componenti della Commissione Elettorale non sono candidabili alla carica di membri del Comitato Amministratore.



Art. 13 Commissione di Controllo delle Elezioni - Ricorsi

1. Il Consiglio Nazionale nomina una Commissione di Controllo delle Elezioni formata da tre componenti, indicandone il Presidente ed il Segretario.
2. I componenti della Commissione di Controllo delle Elezioni non sono candidabili alla carica di membri del Comitato Amministratore.
3. Entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti al Comitato Amministratore, ogni iscritto alla Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione di Controllo delle Elezioni, che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

Art. 14 Trattamento economico

1. Ai componenti delle Commissioni Elettorali e di Controllo delle Elezioni si applica il medesimo trattamento economico dei membri del Comitato Amministratore. Le spese inerenti le elezioni sono a carico della Gestione Separata degli Agrotecnici costituita presso l'ENPAIA con apposita previsione di bilancio.

